

CAMERA DEI DEPUTATI N. 576

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIA, AZZARO, BIASCI, CAFARELLI, FOTI, LUCCHESI,
MENSORIO, NAPOLI, NUCCI MAURO, FRASSON, ORSINI
GIANFRANCO, PERANI, PORTATADINO, PUJIA, RABINO, RI-
GHI, RICCIUTI, RINALDI, SAVIO, SINESIO, STEGAGNINI,
TEALDI, VITI, ZAMBON, ZANIBONI, ZOPPI**

Presentata il 3 luglio 1987

Ulteriori norme interpretative in materia di ammissione
ai concorsi ispettivi nelle scuole

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, relativo alle norme sullo stato giuridico del personale direttivo ed ispettivo della scuola, all'articolo 37 prevede che, al concorso per il reclutamento del personale ispettivo relativo alla scuola materna, hanno diritto a partecipare le direttrici e le insegnanti di scuola materna.

Al primo concorso a posti di ispettore tecnico periferico nella scuola materna indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1984, il Ministro della pubblica istruzione ha escluso le insegnanti che pur essendo in possesso dei titoli prescritti (9 anni di effettivo servizio di ruolo e la laurea),

erano passate ad altro ruolo in data anteriore alla scadenza del bando.

L'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 349, relativa alla interpretazione autentica delle norme in materia di requisiti per l'ammissione ai concorsi direttivi ed ispettivi prevede che « ai fini dell'ammissione ai concorsi direttivi, sono da considerare equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi, coloro i quali vi abbiano appartenuto in passato e conservino titolo alla restituzione a detti titoli ».

La presente proposta di legge è tesa pertanto all'estensione dell'articolo 3 della legge 10 giugno 1982, n. 349, anche ai concorsi ispettivi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Ai fini dell'ammissione ai posti di ispettore tecnico periferico sono da considerarsi equiparati agli appartenenti ai ruoli del personale docente del tipo di scuola cui si riferiscono i concorsi medesimi coloro i quali vi abbiano appartenuto e conservino titolo alla restituzione a detti ruoli.

2. Il Ministro della pubblica istruzione è tenuto a riesaminare le posizioni di coloro i quali abbiano superato le prove concorsuali in concorsi già espletati dopo l'entrata in vigore della legge 10 giugno 1982, n. 349, o in fase di espletamento, e che si trovino nella situazione prevista nel comma 1, adottando i conseguenti provvedimenti.